

## I DIVERSI MODELLI DI INTEGRAZIONE TRA PROFESSIONISTI: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

*di Umberto D'Angelo, Notaio in Trentola Ducenta*

L'articolo 10 della legge di stabilità n. 183 del 12 novembre 2011 ha dato cittadinanza, nell'ordinamento giuridico italiano, alla *società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico* dopo che la stessa per quaranta anni, a partire dalla metà degli anni settanta, è stata al centro del dibattito **dottrinale** e giurisprudenziale (per tutti cfr. le pagine di Carlo **Ibba**, *Professione Intellettuale e impresa*).

**Riassuntivamente** (**poiché** ad altri, nel corso della presente giornata, è stato affidato il compito di trattare il tema, più diffusamente e meglio di come potrebbe farlo il sottoscritto) non può comunque tacersi (per tutti v. in dottrina: G.F. Campobasso, *Diritto Commerciale 2, diritto delle società* e, in giurisprudenza: Corte di Cassazione Civile, sez. I, Sentenza 12 marzo 1987, n. 2555, in *Le Società*, 1987) che gli ostacoli alla ammissibilità della società tra professionisti **riposavano**:

- 1) nel regime di personalità della assunzione e dello svolgimento dell'incarico (art. 2232 cod. civ.) con la connessa responsabilità personale del prestatore d'opera (art. 2236 cod. civ.)
- 2) nella identificazione della attività economica, di cui all'articolo 2247 cod. civ., con la attività di impresa e nella differenza tra quest'ultima e la attività del professionista
- 3) nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, segnatamente nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, del seguente letterale tenore:

### **Articolo 1:**

*1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche **attività** in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre **attività** per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio*

*tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.*

2. (...)

**Articolo 2:**

*E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, **società**, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri **consociati** od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.*

Detti articoli - nel prevedere la figura dello studio associato, per **affermarne** la legittimità (articolo 1), come sola forma consentita per l'esercizio in forma **pluripersonale** dell'attività professionale (articolo 2) - ci davano anche la unica norma disciplinante in via generale il fenomeno delle così dette “Associazioni Professionali”, che saranno l'oggetto della presente relazione, stabilendo i criteri per la formazione della denominazione.

Non era stato, dalla Legge, regolato alcun altro aspetto, cosicché quasi esclusivamente al lavoro degli interpreti e all'opera dei giudici, di legittimità e di merito, si è dovuto fare riferimento per tracciare i confini dell'istituto giuridico ed individuare le regole, per interpretazione analogica o estensiva, applicabili per colmare le lacune normative o contrattuali. Peraltro la figura dello studio associato, pure **diffusissima** nella realtà, non è riuscita a *mobilitare una attenzione **proporzionata** presso i **civilisti*** (Andrea Fusaro, *Natura Giuridica e disciplina dello Studio professionale Associato*, Nota a **Cass. Civ.**, Sez. I, 16 aprile 1991, n. 4032, in **Giur. It.**, 1991). E spesso l'attenzione degli autori si è concentrata su questo argomento solo marginalmente, nell'ambito dell'analisi del tema della società tra professionisti (**sintomaticamente**, peraltro, anche la presente relazione si colloca quasi alla fine della odierna giornata di studi).

Prendiamo, doverosamente, le mosse da questa unica norma di contenuto positivo a nostra disposizione, in tema, appunto di denominazione dello Studio Associato: con la Sentenza n. 2555 del 12 marzo 1987 la Suprema Corte chiarisce benissimo che la necessità della indicazione dei nomi

e dei titoli di tutti gli associati è stata prescritta dal legislatore del 1939 allo scopo di evitare “*che persone non provviste della necessaria abilitazione intraprendano l'esercizio di professioni riservate associandosi con persone legittimate e, quindi, usufruendo dell'abilitazione o dell'autorizzazione di queste ultime, o celandosi dietro lo schermo di un ente collettivo del quale la rappresentanza e l'amministrazione siano magari affidate a persona legittimata o, infine, presentandosi all'esterno sotto denominazioni equivoche o apparentemente neutre*”.

La norma in esame è venuta in rilievo anche nella nota controversia originata dalle **doglianze** dei familiari del professor Francesco **Carnelutti** scaturite dal fatto che, pur dopo la morte dell'avv. Tito **Carnelutti** (figlio dell'illustre professore), i suoi Colleghi di studio hanno continuato ad utilizzare la denominazione "Studio **Carnelutti**".

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, **adite** dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 1706 del 30 maggio 2003, hanno individuato lo scopo perseguito dal legislatore nell'*evitare che una denominazione diversa dalla qualificazione professionale risultante dai titoli o dalle autorizzazioni degli associati possa indurre in equivoco i terzi, coprendo un'attività non corrispondente a quella abilitata e, quindi, **sfornita** delle necessarie garanzie tecniche.*

Già l'interpretazione letterale della norma chiarisce che **la denominazione dell'ufficio**, nel caso dello Studio Associato, **serve esclusivamente alla semplice individuazione (...), con esclusione di ogni diversa funzione di "richiamo", nei confronti dei terzi, correlata ad elementi in qualche misura caratterizzanti, ma estranei all'individualità e professionalità "attuali" dei partecipanti alla associazione.**

La Sentenza pone la disposizione di cui all'art. 1 in relazione col divieto, di cui al successivo articolo 2, di costituire società per l'esercizio delle professioni c.d. "protette", in virtù del carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali che, se non escludeva in modo assoluto la possibilità dell'esercizio professionale in forma associativa, **condizionava** peraltro detto esercizio all'uso di rigidi mezzi di individuazione dell'ufficio associato, a tutela degli interessi, non solo economici o corporativi, di categoria ed a garanzia del corretto esercizio professionale, nei confronti

di terzi, alla stregua della qualificazione e della responsabilità personale del singolo professionista (vedasi, in tal senso, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 1976).

D'altronde, concludono le Sezioni Unite, *l'uso del cognome del fondatore deceduto nella denominazione dell'associazione, non potendo avere funzione di individuazione nel senso voluto dalla legge, assumerebbe il ruolo di una pubblicità persuasiva o di un segno distintivo, entrambi incompatibili, oltretutto con i principi enunciati in precedenza, anche con l'indirizzo normativo che nega la qualità di imprenditore al professionista e, conseguentemente, la qualifica di azienda allo studio professionale; ed esclude che, con riferimento a quest'ultimo, si possa parlare, in senso proprio, di avviamento, ponendosi il fattore "organizzazione" in posizione di mera ausiliarità rispetto all'attività personale del professionista.*

C'è una sensibile differenza con la disciplina **codicistica** della ragione e della denominazione sociale per le quali possiamo sinteticamente dire che è prescritta la indicazione del tipo sociale prescelto, con indicazione altresì - per le società commerciali personali - del nome di almeno un socio (socio accomandatario per le S.A.S.); e con la necessità di non utilizzare una formula uguale o simile a quella utilizzata da altro imprenditore (secondo quanto l'articolo 2564 cod. civ. **statuisce** a proposito della ditta, "nome commerciale dell'imprenditore").

Queste stesse regole valgono anche con riferimento alle neonate *società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico*, limitandosi il comma 5 dell'articolo 10 della Legge n. 183 del 2011 a stabilire che

*5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.*

Non è esclusa la possibilità di utilizzare elementi che possano esercitare una **funzione di "richiamo", nei confronti dei terzi**, né è imposta la indicazione dei nomi e dei titoli di tutti i soci (o almeno dei soci professionisti). Viene solo prescritto l'utilizzo della locuzione *società tra professionisti* con riferimento alla quale autorevole autore (Carlo **Ibba**, *Le società' tra professionisti: ancora una falsa partenza ?* in Dottrina e problemi del Notariato, argomenti e

attualità, Riv. del Notariato - 2012) ha parlato di mera “etichetta”, per lo più non **veritiera** e **inopportuna**, potendo la società correre non solo tra professionisti, per l’apertura della stessa ai soci di capitale, figura viceversa non contemplata in seno alle Associazioni Professionali.

Minore attenzione, evidentemente, dedica all’affidamento del pubblico che necessita di una prestazione professionale, rispetto al legislatore del 1939, quello del 2011, alla cui “sciatteria” i primi commentatori della legge hanno **pressoché** unanimemente attribuito il riferimento alla sola "denominazione sociale" per una società che può essere costituita secondo uno dei modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, pertanto anche nella forma delle società personali. Non è escluso conseguentemente, per completare il parallelo, sul punto, con la normativa sulla associazione professionale, che nella ragione sociale la nuova società tra professionisti conservi il nome del socio receduto o defunto, a condizione che il primo o gli eredi del secondo vi consentano.

Le Sezioni Unite concludono, comunque, la propria sentenza rinvenendo la ratio sottostante ai rigorosi requisiti formali richiesti dall'art. 1 della legge 25 novembre 1939, n. 1815 per la formazione della denominazione dell’unica forma, allora possibile, per l'esercizio in forma associata delle c.d. professioni protette, nel ***principio della personalità della prestazione professionale nei rapporti con i clienti che si sovrappone ad un contratto associativo con rilevanza interna.***

Diverse altre volte la Suprema Corte ha affermato la rilevanza meramente interna dello Studio Professionale associato, negando che lo stesso dia vita ad un centro di imputazione di interessi o ad un ente collettivo, con autonomia strutturale e funzionale, in grado di sostituirsi ai suoi membri, assumendo la titolarità dei rapporti con i clienti, che invece resta in capo agli associati (cfr. Cass., sez. II, 10 luglio 2006, n. 15633, in *Rass. forense*, 2006, 1734).

Questa affermazione la si ritrova anche con riguardo ad associazioni professionali tra notai, laddove sembra, tuttavia, ineluttabile conseguenza dalla pubblica funzione di cui i notai sono (necessariamente come singoli) investiti dallo Stato e che svolgono nell’esercizio della loro attività

intellettuale/professionale. E' questa la *ratio* sottesa alla previsione dell'articolo 82 della Legge Notarile n. 89 del 1913, tuttora vigente, che dispone: *Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto di Corte d'Appello, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.* Non può darsi, dunque, alcun ente o azienda professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale, in grado di sostituire la persona dei singoli notai, nei rapporti con i terzi (siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti) ma soltanto un patto, meramente interno, e privo di riflessi esterni sull'esercizio della pubblica funzione e sulle modalità di esso, avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi del personale: l'associazione tra notai non assume la titolarità del relativo obbligo, continuante a gravare sui notai associati, anche se tenuti all'apporto contabile relativo (Cass., sez. lav., 21 novembre 1997, n. 10354. in *Vita not.*, 1998, 1113; Cass., sez. lav., 5 marzo 1997, n. 1933, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2834). Il complesso di doveri che ineriscono alla funzione notarile (come ad esempio, in tema di ufficio secondario, illecita concorrenza, permessi di assenza, dovere di assistenza, residenza) non sono scalfiti dalla esistenza della associazione professionale (Casu – Sicchieri, *La legge notarile commentata*). Queste conclusioni, che hanno determinato anche l'impermeabilità della professione notarile alle previsioni del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, articolo 2 comma 1, lett. C, di cui in prosieguo, sono tuttora valide, pur dopo la Legge 183 del 2011; nel ricostruire i caratteri dell'istituto generale della Associazione Professionale di cui all'articolo 1 della Legge 1815 del 1939, però, va tenuto in debito conto la circostanza che, per quanto ispirata anch'essa al principio di personalità della prestazione (oggi calato nell'articolo 2232 cod. civ.), per le peculiarità della attività e della pubblica funzione che svolge il notaio, l'associazione di cui all'articolo 82 della Legge notarile è cosa diversa da quella della Legge n. 1815 del 1939 (così Lops, nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato in data 11 gennaio 1991, *In tema di Associazioni Notarili e Studi Associati*: ove viene esclusa la configurabilità di una associazione tra notaio in esercizio e notaio in pensione, in quanto non più munito del necessario titolo di notaio né della abilitazione; nonché la configurabilità di una associazione di un notaio con

altro professionista, anche attraverso il riferimento a precedenti giurisprudenziali).

Riassuntivamente, comunque, **potremmo dire che per un filone della giurisprudenza, l'associazione professionale, più che individuare un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, pare rappresentare semplicemente un fascio di rapporti obbligatori interni tra gli associati, una somma di obbligazioni solidali nei confronti dei terzi, una situazione di comproprietà per quanto concerne i beni acquistati, priva quindi di rilevanza esterna** (Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Risposta a Quesito n. 11-2008/I - Associazione fra professionisti socio di società di capitali).

La rilevanza meramente interna del contratto associativo riporta alla mente la **società civile** disciplinata dal Codice Civile del 1865 (che, va ricordato, era il codice in vigore al tempo della comparsa della Legge 1815 del 1939 e della Legge Notarile).

Per l'articolo 1697 c.c. 1865, infatti, era società anche la società civile, ovvero il contratto con il quale *due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne può derivare*. L'articolo 1705 c.c. 1865, poi, al secondo comma, chiariva che *E' parimenti società particolare il contratto, con cui più persone si associano per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione*.

La società ritenuta dal legislatore dell'epoca idonea a soddisfare le esigenze delle attività non commerciali era ancora, sostanzialmente, l'antica *societas* del diritto romano, ovvero un **contratto** consensuale con il quale le parti si obbligavano a mettere in comune beni e attività onde ripartire tra loro guadagni e perdite, che non creava alcun ente dotato di soggettività giuridica, limitandosi a regolare i soli rapporti interni tra i soci, ciascuno dei quali, all'esterno, assumeva (e senza vincolo di solidarietà) i propri obblighi in confronto dei terzi con i quali veniva in contatto.

Fino agli anni novanta quella sopra illustrata sembra essere la posizione predominante in giurisprudenza ed è sintomatica, al riguardo, la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile

1991, n. 4032 (innanzi citata): la Suprema Corte qualifica il contratto di Associazione Professionale, direi “pilatescamente” **contratto associativo atipico di carattere misto**, guardandosi dal prendere posizione circa la natura della associazione nei rapporti con i terzi, pur stabilendo che relativamente ai *rapporti interni intercorrenti tra i professionisti di associazioni impostate su un piano di assoluta pariteticità – nelle quali gli associati si obbligano a prestare collaborazione professionale nelle cause e negli incarichi affidati ai singoli e a ripartirsi spese ed incarichi – possono essere adottate anche regole pattizie organizzative tipiche dello schema della società di persone, senza per ciò contrastare con alcun divieto espresso dalla legge o qualificare il contratto quale struttura.*

Dalla metà degli anni novanta, tuttavia, si assiste alla formazione di un nuovo filone giurisprudenziale e la Sentenza della Cassazione civile del 23 maggio 1997, n. 4628 (*Rel. Rordorf*) è fra le prime ad affermare il principio (dalla stessa Corte di Cassazione più volte richiamato successivamente: cfr. Cass., sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410; Cass., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853; Cass., 15 luglio 2011, n. 15964) della soggettività giuridica dello studio associato, in questi termini:

**“Quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c.”;** avendo però cura di completare subito la propria affermazione nei seguenti termini: **“fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in**

*possessiono* (Cassazione civile - Sentenza 23 maggio 1997, n. 4628 con commento di Giorgio Schiano di Pepe - *Società professionali: una pronuncia della cassazione alla luce della legge Bersani*, in *Le Società*, 1997).

Più che di rottura rispetto all'indirizzo precedentemente esaminato, può parlarsi di una evoluzione dello stesso che ci consente di concludere, sul punto delle "entificazione" o meno della associazione professionale, che la stessa viene negata quanto alla possibilità per lo Studio Associato di assumere la titolarità del contratto d'opera professionale con i clienti, come controparte dei quali vi è necessariamente il professionista persona fisica; allorché, invece, si discuta di questioni non attinenti al rapporto di prestazione dell'opera professionale, come la capacità di essere parte di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo, adibito a sede dello studio professionale o come la legittimazione processuale passiva (per l'assoggettamento a revocatoria fallimentare) o attiva (per il recupero di un credito di un avvocato dello studio associato; per la verità su questo tema si riscontrano pronunce contrastanti), lo Studio associato viene visto come autonomo centro di imputazione di diritti, come soggetto giuridico (*Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Risposta a Quesito n. 11-2008/I - Associazione fra professionisti socio di società di capitali*).

Quanto alla natura di tale soggetto, cospicua parte della giurisprudenza ha ravvisato nello Studio associato necessariamente una associazione senza personalità giuridica, di cui al Libro I del codice civile, ritenendo di dover fare riferimento alle norme di tale istituto, per disciplinare gli aspetti non coperti dalla legge 1815 del 1939. La Sentenza del 23 maggio 1997, n. 4628, innanzi citata, affermata la soggettività giuridica dello studio associato, ritiene si debba fare riferimento all'articolo 36 in tema di associazione, allo scopo di individuare chi sia investito della legale rappresentanza dello stesso. Adeguatamente rappresentativa di questa posizione è anche l'Ordinanza in data 4 ottobre 1995, del Tribunale Roma (pubblicata in *Le società*, 1995 con commento di Giorgio Schiano di Pepe) secondo la quale *Poiché l'associazione professionale si configura come una associazione, benché atipica, in cui lo scopo sociale è l'esercizio «collettivo»*

*della professione, la sua natura è ben distinta da quella di una società, sia pure del tipo personale e non può dunque farsi, nello statuto, un rinvio recettizio alle norme del codice civile sulla società semplice; tale rinvio, infatti, snaturerebbe l'associazione e rischierebbe di violare il divieto di costituzione di società professionali.*

I giudici, in questo caso, non leggono, nel richiamo alla normativa delle società semplice, un mero rinvio recettizio effettuato in funzione di eterointegrazione della disciplina statutaria, ma vi attribuiscono una valenza tipizzante, tale da rischiare di trasformare in società - con la conseguente violazione del divieto di costituire società professionali - quella che naturalmente è una associazione ed alla quale pertanto vanno, in difetto di previsione statutaria e secondo i principi generali applicate le norme in materia di associazione.

Non mancano, tuttavia, decisioni di segno opposto ed esemplare, in proposito, è la Sentenza 19 aprile 1996 della Corte di Appello di Milano (resa in tema di liquidazione della quota agli eredi del partecipate ad una associazione professionale e pubblicata in *Le società*, 1996) secondo la quale la disciplina dettata in tema di società semplice è *applicabile alla associazione tra professionisti (...)* *in quanto questa costituisce una delle più rilevanti concrete manifestazioni di detto tipo di società.*

Alla maggioranza della dottrina, la riconduzione dello studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario nell'alveo delle associazioni è parsa (sempre più, con il passare del tempo), essere stato il frutto di un equivoco linguistico, causato dall'espressione "si associano" dell'articolo 1 della Legge 1815 del 1939, tanto sono evidenti le ***incompatibilità genetiche e funzionali*** che contrappongono l'associazione di cui al libro I del codice civile alle associazioni professionali, essendo in queste ultime assenti quelle finalità altruistiche e ideali che caratterizzano le associazioni vere e proprie. Da un punto di vista storico, questa dottrina richiama la società civile particolare, che era il modello in vigore nel 1939; il modello che, pertanto, doveva avere in mente il Legislatore, il quale dettò solo delle prescrizioni di carattere formale in ordine alla composizione della denominazione della associazione professionale, per conseguire gli obiettivi precedentemente indicati, evidentemente per il resto facendo affidamento sulla disciplina di fondo

esistente. *La figura della società civile particolare non è trasmigrata tal quale nel codice civile del 1942: il suo contenuto è stato trasfuso in altre figure giuridiche e - almeno in parte - sopravvive nella società semplice che le è succeduta, quantomeno quale figura collettiva dell'esercizio di imprese non commerciali* (così Giorgio Schiano di Pepe nella nota alla citata Ordinanza Tribunale di Roma, 4 ottobre 1995 pubblicata in *Le società*, 1995. Sottolinea le dette differenze genetiche e funzionali anche Alberto Toffoletto, *Commento alla Legge 12 novembre 2011, n. 183*, in *Le Società*, 2012)).

Abbiamo, tuttavia, sopra ricordato che la società civile era un contratto ma non dava vita ad un ente: il richiamo ad essa, peraltro, se non pare idoneo a risolvere con certezza in favore della società semplice il quesito circa la natura dell' 'Ente Studio Professionale Associato', nei rapporti con i terzi, è certamente suggestivo essendo toccato in sorte alla associazione professionale di vivere *sull'incerta linea di spartiacque tra il diritto degli enti e quello dei contratti, minato nelle sue basi dagli articoli 2232 e 2238 c.c., afflitto dalle incombenti preclusioni della Legge n. 1815 del 1939* (così testualmente: Andrea Fusaro, *Natura Giuridica e disciplina dello Studio professionale Associato*, cit.).

Un tratto hanno in comune praticamente tutte le sentenze passate in rassegna ed è rappresentato dalla affermazione per cui l'esercizio della attività professionale è ad esclusivo appannaggio del libero professionista persona fisica, così che al gruppo di professionisti associatisi è inibito di *sperimentare la propria "entificazione" nell'esercizio dell'attività professionale* pur senza essere per questo esso *condannato alla parcellizzazione* (così ancora: Andrea Fusaro, *Natura Giuridica e disciplina dello Studio professionale Associato*, cit.).

Viene allora da chiedersi se sia vera l'affermazione con la quale si è aperta la presente relazione e cioè che gli articoli 1 e 2 della Legge 1815 del 1939 prevedevano la figura dello studio associato, per **affermarne** la legittimità (articolo 1), come sola forma consentita per l'esercizio in forma **pluripersonale** della attività professionale (articolo 2).

Con la Sentenza n. 2555 del 12 marzo 1987 (pubblicata in *Le Società*, 1987, cit.) la Suprema Corte afferma che *“è evidente la differenza fra «esercizio associato» ed «esercizio in comune», proprio della società, di una attività”* ed afferma la validità di quegli accordi conclusi soltanto tra professionisti legittimati per l'esercizio congiunto di professioni tutelate, che non si risolve nell'esercizio comune di cui all'articolo 2247 cod. civ. (che, in quanto tale, dovrebbe imputarsi all'ente che trascende le persone dei singoli professionisti): un professionista può associare nella propria attività, con il patto della ripartizione delle spese e dei compensi, un altro collega, che si obbliga a prestare la propria collaborazione nello svolgimento della detta attività; e questo può anche accadere vicendevolmente. In tali ipotesi non si avrebbe violazione del principio della personalità della prestazione, in quanto l'associante rimane l'unico titolare dell'attività affidatagli e l'esclusivo responsabile (oltre che il solo creditore del compenso: siamo ancora nel 1987) nei confronti del cliente, stabilisce l'impostazione e la linea dello svolgimento dell'opera, dirige ed indirizza il lavoro degli associati, i quali assumono la veste di sostituti o di ausiliari ai sensi dell'art. 2232, codice civile, ossia di collaboratori tecnici. *Tutta l'attività, compresa quella svolta dagli associati, fa capo intellettualmente (e giuridicamente) all'associante e ne rivela l'impronta personale. Appunto perché l'associato riveste la qualifica di sostituto dell'associante nell'esercizio dell'attività professionale di quest'ultimo, egli, sempre sotto la direzione del medesimo, può intrattenere colloqui e rapporti con il cliente e svolgere anche quei compiti professionali che vanno eventualmente compiuti fuori dello studio (ad es. attività procuratoria e di difesa legale). Il cliente, che continua ad avere come controparte il solo professionista al quale ha affidato l'incarico, sa, d'altra parte, che il predetto professionista può avvalersi, nell'espletamento dell'incarico, di sostituti ed ausiliari e perciò anche di colleghi associati (indicati, peraltro, nell'intestazione dello studio), per cui egli non può pretendere, se non risulti diversamente dal contratto o dalla natura dell'opera, che all'esecuzione di questa provveda in via esclusiva, personalmente, il professionista prescelto. Può dirsi, quindi che **il tratto della personalità della prestazione permane ma è attenuato dal vincolo di associazione.***

La stessa sentenza si occupa anche della qualificazione di questo contratto per escludere che esso, come fatto da parte della dottrina ed anche nella giurisprudenza della Corte di Legittimità (incidentalmente, la sentenza n. 268 del 1973), possa essere ricondotto allo schema dell'associazione in partecipazione (o di rapporti reciproci di associazione in partecipazione per l'ipotesi in cui ciascun professionista è a un tempo associante ed associato). Secondo la Corte, per quanto l'art. 2549, codice civile, nel definire l'associazione in partecipazione, preveda che essa, oltre che con riferimento ad una data attività di impresa, possa darsi anche con riguardo ad uno o più affari, presuppone che sempre di affari economici si tratti. Nella associazione in partecipazione manca il tratto dell'esercizio in comune della attività tipico della società (che l'art. 2247, codice civile, peraltro, non esclude possa avere per oggetto uno o più affari), che si scontra con il principio di personalità della prestazione, ma anch'essa, come la società, implica l'esercizio di un'attività economica che è in rapporto di alterità ed incompatibilità con l'attività tipica delle professioni c.d. "protette".

Ad ogni modo, posta nei suddetti termini, la differenza tra esercizio comune dell'attività professionale precluso, vigente la Legge 1815 del 1939, alla società ed esercizio associato (consentito) della medesima attività pare piuttosto chiara.

E' possibile, tuttavia, che il cliente si rivolga non ad un solo professionista, facente parte di uno studio associato, ma allo studio associato: il rapporto che si instaura in tal caso (Cfr. Sentenza Corte di Cassazione, 31 luglio 1987, n. 6636, in *Giust. civ.*, 1988) si differenzia da quello che si costituisce tra il cliente e più professionisti non associati, collegialmente ma separatamente incaricati di svolgere, insieme, la stessa prestazione, poiché in quest'ultimo caso *si hanno tanti separati rapporti quanti sono i professionisti, laddove nel primo caso si ha un unico rapporto tra il cliente e i professionisti associati, di talché questi si presentano al cliente e per esso operano come un'unica parte contrattuale, hanno diritto ad un solo compenso e la prestazione ad essi unitariamente chiesta può essere disimpegnata dall'uno o dall'altro o da tutti congiuntamente* (Cfr. Sentenza Corte di Cassazione, 4 luglio 1974, n. 1936). Nella prospettiva e

sul piano della bilateralità del rapporto, che si instaura tra il cliente e i professionisti associati in un unico studio professionale, la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'ambito di tale rapporto, ciascuno dei professionisti nell'espletamento dell'incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisce oltre che per sé anche per gli altri secondo il principio della rappresentanza, che per simile rapporto si presume (Cfr. anche Sentenza Corte di Cassazione, 21 novembre 1979, n. 6065): in forza di questo potere di rappresentanza reciproca, in mancanza di esplicite contraria previsione, in giurisprudenza si è ritenuto correttamente indirizzato il pagamento del compenso nelle mani di uno solo dei professionisti (con effetti liberatori nei confronti degli altri) e viceversa legittimato ciascuno dei professionisti a chiedere l'intero compenso per l'opera prestata. E poiché simile rapporto di mandato e rappresentanza è ovviamente costituito anche nell'interesse del mandatario, la morte del mandante, che sopravvenga, non lo estingue (art. 1723, comma 2, c.c.). Alla luce di quanto sopra, per parte autorevole della dottrina *i clienti sono clienti dello studio, ellitticamente considerato, non dei singoli avvocati, e la facoltà di sostituzione reciproca fra i professionisti associati rende ormai superato il principio della personalità della prestazione* (così F. Galgano, *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa*). E' innegabile che questo modo di svolgere l'attività professionale può indurre a tale conclusione che, invero, pare al sottoscritto comunque non necessitata ed eccessiva: non per forza vi è un superamento dell'*intuitus personae*, essendovi spazio per ipotizzare, più semplicemente, un riporre la fiducia, da parte del cliente, in più *personae* (ed eventualmente anche nella loro capacità di ripartirsi o organizzare il lavoro), costituenti parte complessa, e non un ente sovraordinato rispetto ad esse, anche per l'intrinseco difetto del presupposto della imputabilità, a detto ente, di una attività che resta propria delle più *personae*; ciascuna di esse si pone in confronto di chi ha conferito l'incarico, assumendo il compito di portarlo a compimento, sia pure interagendo con altri colleghi, e la conseguente e personale responsabilità. La solidarietà ed il principio di rappresentanza reciproca spiegano adeguatamente l'agire di un professionista per tutti gli altri o il rivolgersi ad uno di essi, in

luogo che a tutti, da parte del cliente, senza necessità di ritenere esistente un soggetto giuridico sovraordinato al quale riferire anche l'attività *strictu sensu* professionale.

In questo incerto contesto, che ho modestamente provato ad illustrare, intervengono, negli ultimi anni:

1) la così detta "Legge Bersani" n. 266 del 7 agosto 1997, che all'articolo 24 abroga l'articolo 2 della Legge 1815 del 1939, nell'intento di aprire l'esercizio delle attività professionali al mondo delle società, ciò che avrebbe dovuto determinare l'affiancamento, agli Studi Professionali Associati, di altri e diversi soggetti giuridici operanti nel medesimo ambito, con il conseguente venir meno della esclusiva dei primi (in via generale ed al di là, quindi, dei singoli settori in cui leggi speciali già avevano ridimensionato tale primato, l'analisi dei quali esula dalla presente relazione); la fissazione dei requisiti per lo svolgimento in forma societaria delle attività tipiche delle professioni protette fu, tuttavia, affidata ad un Regolamento che, per un noto problema di ordinamento delle fonti - evidentemente non soppesato a sufficienza dagli autori della normativa in questione - dopo due pareri negativi del Consiglio di Stato - non vide mai la luce;

2) la così detta "Seconda Legge Bersani", ovvero il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che all'articolo 2 comma 1, lett. C, come sostituito in sede di conversione dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, dispose la abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedessero, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, il divieto di fornire all'utenza servizi di tipo interdisciplinare, da parte di società di persone o associazioni di professionisti, fermi restando la esclusività dell'oggetto sociale, il divieto per il professionista di partecipare a più di una società e la necessità che la prestazione professionale fosse posta in essere, sotto la propria responsabilità, da uno o più soci professionisti; questa norma, tuttora vigente, ha suscitato notevoli perplessità con riferimento alla prestazione di servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti; se per il notariato la *lex specialis* contenuta nell'articolo 82 della legge notarile e la *ratio* ad essa sottesa hanno fatto sì che un problema di compatibilità neanche potesse porsi, per il contrasto della essenza stessa dell'attività notarile con la logica sottesa

al provvedimento in discorso, anche quanto alla professione di avvocato, posizione negativa fu assunta dal Consiglio Nazionale Forense, nella circolare del 4 settembre 2006, n. 22-C/2006, con la quale furono sottolineati la possibile lesione della imparzialità e della indipendenza dell'avvocato e il contrasto con la disciplina della società tra avvocati di cui al d.lgs. 96/2001, che comunque prevedeva l'esclusività dell'oggetto sociale;

3) infine la Legge 12 novembre 2011, n. 183, al centro dell'odierno convegno, la quale all'articolo 10, comma 9 dispone che *“Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”*, dettando una norma dal significato apparentemente chiaro, nel prevedere la possibilità di continuare ad usufruire del preesistente modello della associazione professionale, mentre conferisce definitivamente diritto di **cittadinanza** alla società tra professionisti nell'ordinamento giuridico italiano.

Incredibilmente, però (dopo che già l'articolo 2, comma 1 del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200, il c.d. provvedimento “Taglia-leggi” Calderoli, una prima volta, aveva abrogato integralmente la legge 1815 del 1939, successivamente ripristinata in sede di conversione in Legge 18 febbraio 2009 n. 9), il comma 11 dello stesso articolo 10 della Legge 183/2011 dispone nuovamente la (definitiva ?) integrale abrogazione della legge 1815 del 1939.

Si crea il paradosso di un legislatore che fa salve determinate forme associative nello stesso momento in cui rimuove dall'ordinamento l'unica norma, innanzi esaminata, che le prevede (*Carlo **ibba**, Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza ?, cit.*).

Per il Professor Giorgio Marasà (nel *Commento alla Legge 12 novembre 2011 n. 183*, in *Le società* 4/2012) *“al di là del linguaggio approssimativo del legislatore, i modelli societari e associativi fatti salvi non possono che essere quelli regolati da norme vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge. Perciò, **tranne le associazioni cui fa riferimento la L. 1815/1939** – che è oggetto di abrogazione espressa (...) – **i modelli societari e associativi regolati da altre disposizioni di legge (...) sono utilizzabili anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge.**”*

In quest'ottica resterebbe lo spazio solo per quelle Associazioni Professionali esplicitamente

previste da altre leggi, come la associazione professionale (tutta interna) tra notai del medesimo distretto, di cui alla legge notarile n.ro 89 del 1913; o come la associazione professionale tra avvocati che è stata successivamente disciplinata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, contenente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, fondata sul tradizionale principio della personalità della prestazione, conseguente al conferimento personale dell'incarico, e sulla indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato. Questa stessa legge apre anche alla partecipazione degli avvocati ad associazioni che vedano coinvolti altri professionisti, ma demandando la individuazione delle categorie di appartenenza degli stessi ad un Regolamento da adottarsi dal Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense (su questo tema cfr. lo Studio 25 gennaio 2013 del Consiglio Nazionale del Notariato: *Nuova Disciplina dell'ordinamento della Professione forense*).

Anche il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, all'indomani della Legge 183/2011, rilevava la esistenza di dubbi interpretativi riguardo alla lettura dei commi 9 e 11 dell'art. 10 della Legge stessa: se appare chiaro l'intento del comma 9 di consentire ai professionisti associati di *“conservare lo status giuridico prescelto; al contempo, però, viene disposta l'abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, unica fonte che attualmente disciplina, ancorché in parte, i modi di costituzione degli studi associati. Tale intervento non è condivisibile perché priva le associazioni professionali esistenti della pur minima regolamentazione che ne riconosceva almeno la possibilità di esistenza. Inoltre, l'abrogazione così fatta determina anche l'impossibilità in futuro di scegliere il modello associativo che finora ha rappresentato l'unica possibilità per l'universo dei professionisti e che ben potrebbe continuare a rappresentare una forma apprezzabile. La sostituzione del modello associativo, ancorché auspicata da tempo, non può diventare una costrizione immediata, né si ritiene tale sia stato l'intento del Legislatore, per cui si evidenzia la necessità di correzione.”* (così la circolare del 2 gennaio 2012 *“Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento”*), Questa conclusione, tuttavia, *melius re perpensa*, è stata poi respinta dal mondo delle professioni.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella Circolare N. 32/IR DEL 12 Luglio 2013, a cura del proprio Istituto di Ricerca, dedicata a *“La nuova disciplina delle società tra professionisti”* forse un po’ apoditticamente afferma *“che la definitiva abrogazione di ciò che residuava della legge n. 1815/1939 – effettuata dall’art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011 – non inficia la validità di associazioni tra professionisti già costituite prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2011, né vieta la possibilità di costituirne delle nuove. Vengono meno solo quei requisiti formali previsti per la costituzione di associazioni tra professionisti iscritti ad albi e contemplati nel menzionato art. 1 della legge n. 1815/1939 che, per un verso, condizionavano la partecipazione degli associati e che, per altro verso, dovevano necessariamente comparire nella denominazione dello studio.”*

L’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio di Impresa n. 41-2012/I, *Prime note sulle società tra professionisti* (Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 31 maggio 2012) afferma che: *“a) pur essendo venuta meno la disposizione che legittimava l’associazione professionale, sembra sia ancor oggi legittimo lo schema dello studio professionale associato, rappresentando un minus rispetto alla figura oggi introdotta, e la cui salvezza è comunque prevista dal medesimo comma 9, proprio in funzione dell’intervenuta abrogazione della L. 23 novembre 1939 n. 1815 disposta nel successivo comma 11”*

Anche in dottrina si è fatta strada l’opinione per cui la sopravvivenza degli studi professionali come forma associativa (oggi atipica) fra professionisti, nonostante la soppressione della legge 1815/1939 che espressamente li prevedeva, è *conclusione imposta non solo dalla salvezza dei modelli associativi previgenti contenuta nell’art. 10 comma 9, ma anche dalla constatazione che se così non fosse, mancando nella legge 183/2011 qualsivoglia norma transitoria, si avrebbe che tutti gli studi professionali esistenti al momento di entrata in vigore della Legge sarebbero coattivamente trasformati in società semplice: un esito interpretativo tanto assurdo quanto probabilmente incostituzionale, per la forzata inclusione dei professionisti associati in una organizzazione*

*societaria che essi non hanno mai inteso creare (così testualmente G.F. Campobasso, Diritto Commerciale 2, diritto delle società).*

L'approdo a questa conclusione pare, viceversa, necessario ed inevitabile ad altra dottrina (Alberto Toffoletto, *Commento alla Legge 12 novembre 2011, n. 183*, già citato) per la quale il legislatore avrebbe fallito l'obiettivo di fare salve tutte le associazioni professionali costituite in base alla legge del 1939, se questo era il suo intento, nello scrivere il comma 9 dell'articolo 10. L'integrale abrogazione della legge che ne prevedeva la costituzione determinerebbe la mancanza del presupposto giuridico del patto associativo, da ricercarsi, quindi, necessariamente nella normativa assimilabile e, segnatamente, nella normativa in tema di società semplice, con la conseguente necessità, per tutte le associazioni professionali costituite in base alla legge del 1939, da considerarsi a tutti gli effetti delle società semplici, di iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese come previsto dall'art. 18 D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, previa regolarizzazione e mutamento della "ragione sociale" da studio associato (conforme alle prescrizioni della L. n. 1815/1939) in società semplice tra professionisti.

Personalmente credo che la vicenda degli Studi Professionali già esistenti al momento della entrata in vigore della Legge 183 del 2011, sia stata chiaramente risolta dal legislatore, che fa salve *le associazioni professionali ... già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge*". Ritenere che gli associati non possano proseguire il loro rapporto nelle forme che ad esso avevano dato precedentemente significa, di fatto, fornire una *interpretatio abrogans* di tale comma. Pertanto, mi verrebbe da dire, che così come hanno vissuto fino ad oggi al di fuori dal registro delle imprese, potranno continuare a farlo.

L'abrogazione della Legge 1815 del 1939 crea un vuoto normativo relativo, perché essa dettava, di fatto due sole regole: un divieto ed una previsione positiva in tema di denominazione. Abbiamo visto che le regole di funzionamento dello Studio Associato sono il frutto dell'opera degli interpreti ed a quei risultati potrà continuare ad attingersi, come si sarebbe fatto anche in mancanza

dell'intervento legislativo riformatore. Il venir meno del divieto determinerà che queste realtà si troveranno ad operare su un palcoscenico occupato anche da altri soggetti, quali le nuove società tra professionisti (ma a ben riflettere, già coesistevano, quanto meno, con le società tra avvocati, sebbene esse abbiano avuto una scarsissima diffusione, e tra farmacisti; società di engineering e società di revisione legale sembrano fenomeni aventi ad oggetto una prestazione più complessa e diversa da quella tipica del professionista, che di essa pare esaurire solo una parte). L'unico dubbio si pone, per effetto del venir meno della regola in tema di denominazione, in ordine alla possibilità, per le realtà già esistenti, di mutare nome. Ritengo possa ipotizzarsi una ultrattività, limitatamente ai vecchi Studi Associati, della normativa abrogata (la clausola di salvezza potrebbe cioè leggersi come salvezza delle realtà associative in concreto e delle regole ad esse sottese). Non mi aspetto che il problema si porrà in concreto, comunque, per l'interesse di qualunque aggregazione che si ponga in contatto col pubblico, a conservare il proprio nome ed il patrimonio di credibilità (se non l'avviamento, in senso lato) ad esso connesso.

Più complesso è dire se, pur dopo la abrogazione della Legge 1815 del 1939, si dia ancora la possibilità per due o più professionisti di costituire, non la società tra professionisti di cui alla Legge 183 del 2011, ma una Associazione Professionale, secondo il paradigma per lungo tempo postosi come esclusivo ed inaspettatamente, almeno apparentemente, bandito. Questa scelta potrebbe rispondere ad esigenze connesse con il risparmio di costi, con desiderio di dotarsi di una struttura più snella e non soggetta ad adempimenti pubblicitari particolari, senza vincoli alla distribuzione infraannuale di acconti sugli utili.

Va tuttavia sempre tenuto presente che questa scelta postula che l'esercizio della attività propriamente intellettuale resti ad appannaggio dei membri (anche tutti) della Associazione e non di essa, in quanto ciò resta, a mio avviso, il presupposto stesso della Associazione Professionale, mancando il quale, per una contraria volontà degli interessati, dovrebbe dirsi che questi ultimi, al di là del *nomen* scelto per il loro connubio, avrebbero voluto una Società tra Professionisti di cui alla Legge 183 del 2011 (sempre ammettendo che dette società abbiano, effettivamente, ad oggetto lo

svolgimento di attività professionale da parte dell'ente ed all'ente imputabile, dubbio di cui altri è stato investito nel corso della presente giornata di studi e che rischia di ridimensionare la portata epocale" della Legge 183, se risolto negativamente).

La complessità della risposta all'ultimo quesito aumenta ed il quadro diviene ancora più oscuro se si prende in considerazione la circostanza che la formulazione originaria dell'articolo 9 non faceva salve "le associazioni professionali" ma "i diversi **modelli** societari ed **associativi** già vigenti" (l'attuale formulazione è il frutto della modifica apportata dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1). Se vogliamo attribuire un significato alla modifica, dovremmo concludere che, contrariamente al presumibile intento originario del legislatore (ed a quanto accade per le società professionali preesistenti, di cui sono fatti salvi i modelli), per le associazioni professionali, garantita la sopravvivenza delle aggregazioni in concreto già perfezionate e viventi, non si è inteso salvaguardare il modello o, se si vuole, il tipo (che fa sorridere se riandiamo alla rassegna di giurisprudenza innanzi esaminata ed alle innumerevoli volte in cui si è descritta la associazione professionale come contratto associativo atipico).

Parte della dottrina ha tuttavia rilevato che logica vorrebbe si intendessero comunque fatti salvi i modelli associativi astrattamente intesi, e non le sole fattispecie in concreto già costituite, così da privilegiare una interpretazione sistematica rispetto all'interpretazione letterale, che è ormai un lusso che il Legislatore non concede più al suo interprete. Che senso avrebbe, in presenza di una disciplina sicuramente più liberalizzatrice, come quella dettata dall'articolo 10 della Legge 183 del 2011, considerare vietata la costituzione di fattispecie associative che, per il loro non intaccare minimamente i connotati tipici delle attività professionali, erano consentite già vigente la legge 1815 del 1939 ? Prima, quindi, che le moderne logiche del mercato europeo cambiassero la percezione comune del professionista, sempre più avvertito (anche dallo stesso legislatore: cfr. il tenore della "seconda legge Bersani") come fornitore di servizi professionali intellettuali, ormai lontanissimo dal romano autore di *operae liberales*, come tali non economiche.

Personalmente ritengo che, se guardiamo alla Associazione professionale come contratto tra

professionisti, volto a dettare regole interne per disciplinare i rapporti (anche economici) tra di essi, queste ultime conclusioni paiono scontate; d'altro canto, l'articolo 1322 codice civile, disponendo che *le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico*, pone il principio della autonomia negoziale, che vale non solo per i contratti sinallagmatici ma anche per i contratti associativi. E curiosamente, vigente la legge 1815 del 1939, il contratto di associazione professionale, pure da essa espressamente contemplato, è stato passato al vaglio dell'articolo 1322 cod. civ. dalla Giurisprudenza che, forse giustamente, già lo definiva atipico perché *non avente una disciplina particolare*. Era, in effetti, un contratto nominato, più che un contratto tipico, per quanto si tenda a considerare equivalenti le due definizioni. Mi riferisco alla sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile 1991, n. 4032 (già innanzi citata), la quale testualmente recita: *"Il doppio controllo che il giudice deve compiere, per i contratti atipici, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 1322, codice civile, nella specie è ovviamente limitato a quello stabilito dal primo comma: nessuno contesta, infatti, che l'associazione fra professionisti sia «diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico»; e quindi il controllo del giudice è limitato al contenuto del contratto, che in via prioritaria lo disciplina, secondo le previsioni dei patti contrattuali.*

Certamente questa affermazione non può essere messa in crisi dall'entrata in vigore della Legge 183 del 2011 che, solo, sopprimendo la norma in tema di denominazione, fa del contratto di associazione professionale un contratto "più atipico" di quanto non fosse già.

Per la individuazione degli schemi tipici ai quali guardare, per integrare le eventuali lacune pattizie, ferma la necessità di tenere innanzitutto in considerazione l'eventuale *relatio* operata dalle parti, l'interprete potrà rifarsi al "vissuto" della vecchia Associazione Professionale, che precedentemente abbiamo esaminato: a mio avviso potrà guardarsi alle norme in tema di consorzio tra imprenditori, senza attività esterna, o, preferibilmente, di associazione in partecipazione. Con riferimento a quest'ultima, d'altro canto, la innanzi citata Sentenza n. 2555 del 12 marzo 1987 della Corte di

Cassazione rigetta l'accostamento dello Studio Associato con la figura di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, praticamente solo in dipendenza della natura della attività o dell'affare svolto, che è affare economico.

Occorre però dire che oggi, al cospetto del professionista fornitore di servizi professionali intellettuali, questa alterità è sempre meno avvertita come "ontologica" e sempre più percepita come frutto di una scelta di politica legislativa, dipendente da un retaggio storico, quasi come dogma, dalla stessa Corte di Cassazione: basti pensare alla recente e **notissima** sentenza n. 2860 del 9 febbraio 2010, che ha affermato, nei fatti, la liceità dell'oggetto del contratto mediante il quale si trasferisce a titolo oneroso uno studio professionale, sia pure dopo l'affermazione di principio che non si può normalmente equiparare ad un'azienda - ove la persona dell'imprenditore ha bensì rilevanza, ma non essenziale - uno studio professionale, nel cui esercizio è elemento di gran lunga preponderante l'attività personale del professionista, le cui capacità, attività e considerazione professionale prevalgono sull'organizzazione dei beni materiali e anche sui beni immateriali rappresentati dal nome, dall'avviamento, dalla clientela. E nella stessa sentenza si legge che *accanto al permanere dei tradizionali principi della **fiduciarietà** del rapporto e della personalità della prestazione, si assiste al **superamento della considerazione dell'opera intellettuale come **irrelata** dal momento organizzativo, tenuto conto delle nuove tendenze verso la commercializzazione, la specializzazione e la socializzazione.***

Nonostante quanto sopra detto a proposito della necessità di fornire una interpretazione sistematica delle norme, che tenga conto anche dell'evoluzione dell'ordinamento, dopo l'abrogazione dell'articolo 1 della Legge 1815 del 1939, personalmente mi riesce più difficile configurare un neocostituendo Studio Associato come autonomo soggetto di diritti, dotato di un suo patrimonio, e rappresentante (al di là della possibilità di attingere alle norme per esse dettate, in via di interpretazione analogica) figura distinta dalle associazioni del libro primo o dalla società semplice (perché in caso di identificazione con una di queste figure, il dubbio non avrebbe ragione di porsi). Queste personali difficoltà nascono dagli insegnamenti del mio manuale di diritto commerciale, che

spero di non aver frainteso, a proposito delle società atipiche, che sono vietate, come si desume dall'articolo 2249 codice civile (*Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'impresa prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo*).

La ratio del divieto riposa nel fatto che *il contratto di società è necessariamente destinato a spiegare i propri effetti non solo tra le parti ma anche nei confronti dei terzi* (così G.F. Campobasso, nel manuale *Diritto Commerciale 2 – Diritto delle società*).

Ferma restando la possibilità di dar vita, ancora oggi, al contratto (direi “interno”) di Associazione Professionale, eventualmente affiancando ad esso una società di mezzi, sono incline a pensare che *esigenze di tutela dei terzi e di ordinato svolgimento della vita economica* analoghe a quelle che sbarrano la strada alle società atipiche, possano venire in rilievo anche di fronte ad un ente atipico, pur se non di natura societaria, quale sarebbe l'ente studio professionale associato, post-abrogazione della Legge 1815 del 1939, con la conseguente limitazione della operatività del *primo comma dell'art. 1322 codice civile* (e della autonomia negoziale da esso riconosciuta alle parti).

Ciò salvo interpretare la regola di cui al comma 11 dell'articolo 10 della Legge 183 del 2011 come se il legislatore si fosse limitato ad espungere dall'articolo 1 della Legge 1815 del 1939, solo l'avverbio “esclusivamente” (interpretazione proposta da Carlo *ibba*, *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza ?*, cit).